

IL SISTRI: SOGGETTI OBBLIGATI E TEMPI D'ISCRIZIONE

Di Bernardino Albertazzi

Il presente articolo costituisce estratto del volume: **“IL NUOVO SISTRI- Come cambiano il M.U.D., i registri e i formulari”** Di Bernardino Albertazzi (Ed. Maggioli, marzo 2010)

Sulla *G.U.* 13 gennaio 2010, n. 9 è stato pubblicato il decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”. Esso è entrato in vigore il giorno 14 gennaio 2010 per esplicita disposizione del decreto stesso (art. 12, comma 4). Successivamente è stato pubblicato sulla *G.U.* n. 48 del 27 febbraio 2010 il decreto 15 febbraio 2010 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante, “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009””. Tale decreto, per propria esplicita disposizione (art. 13) è entrato in vigore il giorno 28 febbraio 2010.

Soggetti obbligati

L'articolo 1 del decreto 17 dicembre 2009, rubricato “Entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI”, elenca:

- a) i soggetti obbligati ad adottare le nuove modalità per la gestione di M.U.D., Registri e Formulari, e
- b) la data di entrata in vigore dei nuovi obblighi suddivisa per tipologie di soggetti obbligati. Il primo comma dell'art. 1 dispone che il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (in seguito solo SISTRI, gestito dal Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente) sarà operativo:
 - a) dal 13 luglio 2010, cioè dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del d.m. 17 dicembre 2009 (14 gennaio 2010), per i seguenti soggetti: 1) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di cinquanta dipendenti, – ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cioè i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti –;
 - 2) le imprese e gli enti, con più di cinquanta dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, provenienti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; cioè i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

- 3) i commercianti e gli intermediari ;
 - 4) i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati ;
 - 5) le imprese iscritte all'Albo Gestori di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
 - 6) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
e
 - 7) i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10¹, del decreto SISTRI;
- b) dal 12 agosto 2010, cioè duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore del d.m. 17 dicembre 2009, per i seguenti soggetti:

- 1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
– ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8 (¹⁰), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – che hanno fino a cinquanta dipendenti;
- 2) i produttori iniziali, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti, di rifiuti non pericolosi provenienti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali; da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; cioè i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Ai sensi del comma secondo dell'art. 1 del d.m. tutti i soggetti sopra elencati hanno l'obbligo, nei tempi sopra delineati, di comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI.

Tali informazioni dovranno essere fornite dai soggetti obbligati utilizzando i dispositivi elettronici indicati all'articolo 3.

Tale disposizione sembra sostitutiva di quelle che individuano i soggetti obbligati alla tenuta di M.U.D., registri e formulari, e di cui agli artt. 189, 190 e 193 del d.lgs. 152/ 2006 e s.m.

Adesione volontaria al SISTRI

Il comma 4 dell'art. 1 del decreto dispone che alcune categorie di soggetti non sono obbligate a conformarsi ai nuovi obblighi di cui al d.m. 17 dicembre 2009, ma possono invece aderire su base volontaria al sistema SISTRI, a partire dal 12 agosto 2010. Si tratta delle seguenti categorie di soggetti:

- 1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che non hanno più di dieci dipendenti, provenienti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 2) le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 3) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- 4) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti dalle seguenti attività:
“a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di

¹ Cioè: a) in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

demolizione, costruzio-

ne, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 ; *e*) i rifiuti da attività commerciali; *f*) i rifiuti da attività di servizio; *h*) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; (cioè i rifiuti provenienti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c*), *d*) e *g*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tali soggetti sono dunque gli unici per i quali rimane in vigore ed applicabile la normativa in materia di M.U.D., Registri e Formulari vigente prima dell'entrata in vigore del d.m. che ha istituito il SISTRI.

Disposizioni transitorie

La disciplina transitoria del decreto, cioè quella che regola il passaggio dalle norme previgenti all'applicazione di quelle del nuovo decreto è contenuta nell'art. 12. Ovviamente tale disciplina è valida e cogente solo: a) per i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI e b) per i soggetti che, pur non obbligati, decidono di aderire volontariamente al SISTRI.

Per il M.U.D.

Il comma 1 di tale articolo impone, in materia di M.U.D.: 1) ai produttori iniziali di rifiuti e 2) alle imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e

di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (MUD), di comunicare al SISTRI, entro il 31 dicembre 2010, compilando l'apposita scheda, le informazioni di seguito elencate, relative al periodo dell'anno 2010 precedente all'operatività del sistema SISTRI, cioè: a) dal 1° gennaio 2010 fino al 13 luglio 2010 per i soggetti individuati dall'art. 1 comma 1, lett. *a*) e b) dal 1° gennaio 2010 fino al 12 agosto 2010 per i soggetti individuati dall'art. 1, comma 1, lett. *b*).

Tali dati saranno ovviamente ricavati da quelli inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono:

- a*) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER ;
- b*) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
- c*) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
- d*) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

Per i Registri e i Formulari

Inoltre il comma secondo del medesimo art.12 dispone che, per un mese successivo all'operatività del SISTRI (fino al 13 agosto 2010 per i soggetti individuati dall'art. 1 comma 1, lett. *a*) e fino al 12 settembre 2010 per i soggetti individuati dall'art. 1, comma 1, lett. *b*), i soggetti obbligati ad adottare il sistema di comunicazione SISTRI rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Riteniamo che il significato di tale disposto sia nel senso che i soggetti obbligati ad adottare il sistema di comunicazione SISTRI debbano utilizzare ancora per un mese anche le previgenti modalità di tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari per il trasporto dei rifiuti, cioè continuare ad utilizzare i documenti cartacei e la normativa che li disciplina.